

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Angelo Mario Esposito, **Componenti**; con l'assistenza dell' Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita i giorni 17 novembre 2011, 12 gennaio 2012 e 16 febbraio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERAVOLO (all'epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società AS Livorno Calcio Srl), GIUSEPPE ZOPPO (Presidente e Legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, dal luglio 2008 al 13.11.2008), ALBERTO ARMIRAGLIO (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl fino al 13.11.2008), CATALDO CERAVOLO (Agente di calciatori), GUILHERME DO PRADO RAYMUNDO (calciatore all'epoca dei fatti prima svincolato e tesserato dal 7.1.2009 per la Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), la Società AS LIVORNO CALCIO Srl • (nota n. 441/327 pf 09-10/AM/ma del 18.7.2011).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 18 luglio 2011 nei confronti di:

- Francesco Ceravolo, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la Società AS Livorno Calcio Srl, iscritto nell'elenco speciale dei direttori sportivi tenuto dall'A DI.SE.:
 - per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per avere, nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, svolto attività in favore della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva di tale Società, nonché ancora di direttore sportivo, nonostante fosse contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso necessario nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Giuseppe Zoppo, Alberto Armiraglio, Italo Federici e Francesco Lamazza così come agli stessi contestata;
 - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per aver pattuito con il Sig. Giuseppe Zoppo, Presidente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl un compenso per l'attività svolta attraverso l'ottenimento della sottoscrizione in bianco di un mandato di agente non veridico poi compilato in favore del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività

disciplinariamente rilevante dei Signori Giuseppe Zoppo e Cataldo Ceravolo così come agli stessi contestata;

- per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), nonché di tale ultima norma anche in via autonoma, per aver richiesto ai Signori Marco Piccioli e Raymundo Guilherme Do Prado ed ottenuto dagli stessi la sottoscrizione una dichiarazione scritta non veridica nella quale veniva negato il suo intervento, invece avvenuto, nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il tesseramento del calciatore appena citato, e veniva affermato l'intervento, mai avvenuto, nella trattativa a stessa di suo figlio, Sig. Cataldo Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinariamente rilevante dei Signori Marco Piccioli e Raymundo Guilherme Do Prado, così come agli stessi contestata;

- per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), nonché di tale ultima norma anche in via autonoma, per avere, nel mese di febbraio 2010, proferito nei confronti del Sig. Marco Piccioli, agente di calciatori, minacce in relazione ed in dipendenza della pendenza del presente procedimento disciplinare;

● Giuseppe Zoppo, Presidente e Legale rappresentante della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, di fatto dal luglio 2008 ed anche formalmente dal 13.11.2008:

- per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 10, comma 1, del CGS, per essersi avvalso, nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, dell'attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinariamente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata;

- per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS, per aver pattuito con il Sig. Francesco Ceravolo un compenso per l'attività da quest'ultimo svolta attraverso la sottoscrizione in bianco di un mandato di agente fittizio poi compilato in favore del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio dell'appena citato Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinariamente rilevante dei Signori Francesco Ceravolo e Cataldo Ceravolo così come agli stessi contestata;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per essersi avvalso, in occasione del tesseramento e stipula del contratto tra la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl ed il calciatore Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, dell'opera di agente di calciatori del Sig. Massimo Camarlinghi, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso un compenso a mezzo di scrittura privata;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme anche in via autonoma, per aver consentito, attraverso la stipulazione di scrittura privata relativa al tesseramento e la stipulazione del contratto della sua Società di appartenenza con il Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, che il compenso spettante ai Signori Massimo Camarlinghi e Marco Piccioli, che in tale circostanza hanno agito quali soci di fatto, gravasse sulla Società dallo stesso rappresentata e non sul calciatore, in favore del quale tali agenti di calciatori avevano svolto attività nell'ambito del tesseramento e del contratto appena citati;
- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle NOIF, per avere svolto dal mese di luglio del 2008 attività di Presidente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl formalizzando tale propria qualità ed attività soltanto dal 13.11.2008 e comunicando alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria posizione di dirigente dotato di rappresentanza legale dell'appena citata Società soltanto dopo tale data;
- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 94, comma 1 lett. b), delle NOIF per aver consentito che al calciatore Raymundo Guilherme Do Prado, nella stagione sportiva 2008 - 2009, fosse riconosciuto un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti relativi alla sua immagine da parte della Società a mezzo di contratto separato non depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e la cui esistenza veniva occultata anche mediante la espressa negazione della sua esistenza nel contratto tipo invece depositato presso la stessa Lega;
- della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora in relazione a quanto disposto dall'art. 93, comma 1 delle NOIF, nonché di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Massimo Camarlinghi, al quale aveva conferito mandato a mezzo di dichiarazione debitoria preventiva, fosse indicato nel contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il Sig. Raymundo Guilherme Do Prado;
- Alberto Armiraglio, Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl fino al 13.11.2008:
 - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 10, comma 1, del CGS, per aver consentito, interagendo con lo stesso nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, l'attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza o quantomeno facile conoscibilità che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata;
 - Cataldo Ceravolo, Agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.:
 - della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di

calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora del capo I del Codice di condotta professionale costituente l'allegato A dell'appena citato Regolamento, per aver compilato ed inviato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. il mandato di agente fittizio firmato in bianco dal Sig. Giuseppe Zoppo, Presidente della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, con l'indicazione dell'incarico insussistente e mai espletato per il tesseramento del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado e l'indicazione del compenso per l'attività fittiziamente indicata - mandato consegnato dallo stesso Sig. Giuseppe Zoppo al padre del Sig. Cataldo Ceravolo, Sig. Francesco Ceravolo, per consentire a quest'ultimo di ottenere il compenso per l'attività svolta - nonché ancora per avere richiesto il pagamento del compenso non spettante attraverso la proposizione di domanda di ammissione al passivo del fallimento della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata;

- della violazione degli artt. 7, comma 1 lett. a), e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per avere svolto, nella stagione sportiva 2008 - 2009, il ruolo di dirigente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, o comunque aver svolto attività nell'interesse di tale Società, nonostante fosse iscritto nell'elenco degli Agenti di Calciatori della F.I.G.C.;

● Guilherme Do Prado Raymundo, calciatore all'epoca dei fatti prima svincolato e tesserato dal 7.1.2009 per la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl:

- per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS per aver sottoscritto, su richiesta del Sig. Francesco Ceravolo, una dichiarazione scritta non veridica nella quale veniva negato l'intervento, invece avvenuto, di tale ultimo dirigente nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il suo tesseramento, e comunque veniva affermato l'intervento, mai avvenuto, nella trattativa stessa del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Francesco Ceravolo e Marco Piccioli, così come agli stessi contestata con il presente provvedimento;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, commi 1 e 11, e 13, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme in via autonoma, per essersi avvalso, in occasione del suo tesseramento e della stipulazione del contratto con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, anche dell'opera di agente di calciatori del Sig. Massimo Camarlinghi senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C.;

- della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver consentito che il compenso degli agenti, Signori Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, per l'attività svolta in suo favore, relativa al tesseramento ed alla stipulazione del contratto con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, gravasse sulle Società anziché di lui;

- per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 94, comma 1 lett. b), della NOIF

per aver ottenuto, nella stagione sportiva 2008 - 2009, un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti relativi alla sua immagine da parte della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl a mezzo di contratto separato sottoscritto dallo stesso e non depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la cui esistenza veniva occultata anche mediante la espressa negazione della sua esistenza nel contratto tipo ugualmente sottoscritto dal calciatore ed invece depositato presso la stessa Lega;

- della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dall'art. 93, comma 1, delle NOIF, nonché ancora di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che nel contratto dallo stesso stipulato con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl fosse indicato il nominativo del Sig. Massimo Camarlinghi, agente di calciatori che ha svolto attività nel suo interesse nell'ambito del contratto stesso;

- AS Livorno Calcio Srl per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Francesco Ceravolo, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di direttore sportivo per tale Società.

Lette le memorie difensive depositate da:

Cataldo Ceravolo, con la quale ha escluso in modo assoluto i fatti contestati con il deferimento. In effetti ha riconosciuto di aver sottoscritto un contratto con la Pro Patria per il compenso annuo lordo di euro 450.000,00, cifra ritenuta equa in quanto legata al trasferimento del giocatore Do Prado da lui curata. Ha ammesso di essersi fatto sostituire dal padre Francesco Ceravolo per la sottoscrizione del "modulo rosso" (consulenza) da parte del Presidente Zoppo, di aver comunque svolto attività nell'interesse della Pro Patria in modo pienamente regolare e pertanto ha chiesto il proscioglimento da ogni imputazione. Francesco Ceravolo, con la quale, con riferimento all'addebito di aver svolto nella stagione sportiva 2008/2009 attività in favore della Pro Patria, nonostante fosse tesserato quale direttore sportivo del Livorno, ha precisato che, quando era ancora svincolato, aveva ricevuto richiesta dal Sig. Francesco Lamazza di collaborare al progetto di una Società di Lega Pro, collaborazione poi prestata gratuitamente. Successivamente, essendosi tesserato con il Livorno, aveva cessato ogni forma di collaborazione con la Pro Patria tant'è che questa Società ingaggiava come direttore sportivo il Sig. Riccardo Di Bari. Chiuso il rapporto di consulenza, il Ceravolo aveva solo continuato a dare qualche consiglio per agevolare il lavoro del figlio Cataldo che lavorava per la Pro Patria. Quanto alla vicenda Do Prado, Francesco Ceravolo si sarebbe limitato a dare una mano al figlio Cataldo nel proprio lavoro. Per quanto attiene invece alle minacce al Piccioli ne viene contestata la veridicità sulla base di una dichiarazione allegata del Sig. Musumeci (di cui si chiede l'audizione). Per comprovare tutto quanto sostenuto il Ceravolo ha depositato una serie di dichiarazioni sottoscritte da tesserati con le quali si tende a comprovare che il dirigente nella stagione 2008/2009 era sempre presente agli allenamenti del Livorno (dal lunedì al venerdì), così come ai ritiri pre-partita e alle partite che si svolgevano solitamente il sabato. Di conseguenza ha chiesto il proscioglimento da ogni imputazione.

La AS Livorno Calcio Spa, con la quale ha eccepito la assoluta estraneità della Società per i fatti ascritti al Sig. Francesco Ceravolo, avendo quest'ultimo agito a titolo del tutto personale e soggettivo in assenza di rapporto organico con il Livorno Calcio. Alla luce di

tutto ciò la Società che avrebbe dovuto essere deferita era la Pro Patria Gallaratese e non il Livorno Calcio sicchè ha chiesto il proscioglimento da ogni imputazione.

Rilevato che i tesserati Giuseppe Zoppo, Alberto Armiraglio e Guilherme do Prado Raymundo non hanno depositato alcuna memoria difensiva e non sono nemmeno comparsi in sede dibattimentale.

Rigettate tutte le richieste istruttorie formulate dai soggetti deferiti come da separata ordinanza in atti.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Francesco Ceravolo: 5 (cinque) anni di inibizione;
- Giuseppe Zoppo: 5 (cinque) anni di inibizione;
- Alberto Armiraglio: 1 (uno) anno di inibizione;
- Cataldo Ceravolo: 3 (tre) anni di sospensione della licenza ed ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00);
- Guilherme do Prado Raymundo: squalifica di 3 (tre) mesi ed ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);
- AS Livorno Calcio Srl: ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

Ascoltati i difensori del Sig. Francesco Ceravolo e del Sig. Cataldo Ceravolo i quali hanno concluso chiedendo il proscioglimento da ogni imputazione o, in subordine, l'irrogazione di una mite sanzione;

Ascoltato il difensore del Livorno Calcio il quale ha concluso chiedendo il proscioglimento da ogni imputazione.

Rilevato, da un esame attento degli atti del giudizio, che in effetti il Sig. Francesco Ceravolo ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2008/2009, attività in favore della Pro Patria volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva di tale Società, attività che è proseguita anche quando il Ceravolo si tesserò per la Società Livorno Calcio con la qualifica di direttore sportivo. A nulla valgono al riguardo le dichiarazioni depositate in giudizio dal soggetto deferito che si limitano a confermare l'attività resa dal Ceravolo in favore del Livorno ma non certo a smentire quella prestata in favore della Pro Patria;

Considerato che emerge evidente dagli atti del giudizio che il Sig. Francesco Ceravolo pattuì con il Sig. Zoppo, presidente di fatto della Pro Patria, un compenso per l'attività da lui svolta attraverso l'ottenimento della sottoscrizione in bianco di un mandato di agente poi compilato in favore del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo assumendo così un comportamento censurabile sotto il profilo della lealtà e della correttezza e sicuramente in violazione del Regolamento dei direttori sportivi.

Ritenuto che risulta altresì comprovato un comportamento censurabile per avere il Sig. Francesco Ceravolo richiesto al calciatore Do Prado ed al suo agente Marco Piccioli la sottoscrizione di una dichiarazione scritta non veritiera nella quale veniva negato il suo intervento nella trattativa diretta ad ottenere il tesseramento di Do Prado con la Pro Patria per affermare invece la partecipazione alla trattativa del Sig. Cataldo Ceravolo (partecipazione mai intervenuta).

Valutato che, in ordine ai suindicati capi di imputazione, non può essere presa in considerazione la tesi difensiva che ha teso a mettere in luce che il Ceravolo non avrebbe

svolto una vera e propria attività in favore della Pro Patria ma che si sarebbe limitato a dare consigli in modo da favorire il cammino professionale del proprio figlio Cataldo, tesi smentita dalla concretezza delle attività rese e dei comportamenti assunti;

Accertato invece che non può essere accolto il capo di imputazione relativo alla circostanza che il Sig. Francesco Ceravolo abbia in effetti minacciato il Sig. Marco Piccioli, tale circostanza non risultando adeguatamente comprovata in atti.

Rilevato, invece, che tutti i capi di imputazione sollevati nei confronti del Sig. Giuseppe Zoppo risultano comprovati, ed in particolare, a) l'essersi avvalso dell'attività del Sig. Francesco Ceravolo pur nella consapevolezza che quest'ultimo era tesserato quale direttore sportivo del Livorno Calcio; b) aver corrisposto un compenso per l'attività da lui svolta attraverso la sottoscrizione in bianco di un mandato di agente poi compilato in favore del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo; c) per essersi avvalso, in occasione del tesseramento del giocatore Do Prado, dell'opera del procuratore Massimo Camarlinghi senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla FIGC e pattuendo con lo stesso un compenso per mezzo di scrittura privata; d) per aver fatto gravare il compenso dei procuratori Camarlinghi e Piccioli sulla Società Pro Patria e non sul calciatore Do Prado (in occasione della trattativa per il suo tesseramento) nonostante detti agenti avessero svolto la propria attività nell'interesse del calciatore e non della Società; e) per aver svolto dal mese di luglio a quello di novembre del 2008 attività di Presidente di fatto della Pro Patria; f) per aver consentito che al calciatore Do Prado fosse riconosciuto un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti di immagine a mezzo di contratto autonomo non depositato in Lega, contratto di cui peraltro negava l'esistenza; g) per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Camarlinghi, al quale aveva conferito mandato a mezzo di dichiarazione debitoria preventiva, fosse indicato nel contratto tra la Società dallo stesso rappresentata e il calciatore Do Prado.

Considerato che il soggetto deferito non ha fornito alcuna giustificazione per tutti i menzionati comportamenti peraltro ampiamente comprovati in via istruttoria, al Sig. Zoppo non potrà che essere irrogata adeguata sanzione.

Accertato che il Sig. Alberto Armiraglio, Presidente della Pro Patria fino al 13 novembre 2008 si è sicuramente avvalso dell'attività del Sig. Francesco Ceravolo pur nella consapevolezza o quanto meno nella facile conoscibilità che quest'ultimo era tesserato quale direttore sportivo del Livorno Calcio;

Ritenuto che il Sig. Alberto Armiraglio non ha ritenuto di dover fornire alcuna giustificazione in ordine a questo capo di imputazione astenendosi altresì dal partecipare al presente giudizio disciplinare, ma che, in ogni caso, vanno valutati i suoi comportamenti in relazione al preponderante potere in Società del Sig. Zoppo, Presidente di fatto anche quando la carica formale competeva al Sig. Armiraglio.

Rilevato che nel corso del giudizio è stato possibile accertare che, in effetti, il Sig. Cataldo Ceravolo ha illegittimamente inviato alla Commissione Agenti della FIGC il mandato di agente fittizio firmato in bianco dal Presidente della Pro Patria Zoppo con l'indicazione dell'incarico mai conferito e mai espletato per il tesseramento del calciatore Do Prado e l'indicazione del compenso per l'attività fittiziamente indicata, mandato consegnato dallo stesso Presidente Zoppo al Sig. Francesco Ceravolo (padre di Cataldo) per consentire allo

stesso Francesco Ceravolo di ottenere il pagamento per l'attività svolta, nonché per aver richiesto il pagamento del compenso non spettante attraverso domanda di ammissione al passivo del Fallimento della Pro Patria.

Accertato inoltre che il Sig. Cataldo Ceravolo ha in effetti svolto nella stagione sportiva 2008/2009 attività quale dirigente della Pro Patria nonostante fosse iscritto nell'elenco degli Agenti dei calciatori violando così la vigente normativa federale.

Valutato che i comportamenti tenuti dal calciatore Guilherme do Prado Raymundo, pur censurabili, vanno considerati come sempre tenuti dietro la pressione di una serie di indicazioni allo stesso fornite dai vari soggetti implicati nella vicenda (per aver sottoscritto una scrittura attestante l'attività di Cataldo Ceravolo in luogo di Francesco Ceravolo, per essersi avvalso dell'opera dell'agente Camarlinghi senza aver conferito formale mandato allo stesso, per aver consentito che il compenso degli agenti Piccioli e Camarlinghi gravasse sulla Pro Patria e non su di lui, per aver ottenuto un compenso aggiuntivo nella stagione sportiva 2008/2009 per lo sfruttamento dei diritti di immagine a mezzo di contratto non depositato in Lega ma negandone l'esistenza, non essersi assicurato che nel contratto di Lega venisse indicato il nome del suo agente Camarlinghi, tutti comportamenti che si estrinsecano in atti di solito predisposti da agenti e dirigenti e mai direttamente dal calciatore); in ogni caso trattandosi però di comportamenti illeciti il calciatore va ugualmente sanzionato.

Considerato che, a norma di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, CGS, ed in base al costante indirizzo giurisprudenziale di questa Commissione, la AS Livorno Calcio deve rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Francesco Ceravolo all'epoca dei fatti tesserato quale direttore sportivo di detta Società

Valutato che la rilevanza delle condotte poste in essere dai deferiti impone la graduazione delle sanzioni con specifico riferimento ai comportamenti illeciti posti in essere da ciascuno di essi, cosicché la Commissione ritiene congrue le sanzioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento dei deferimenti, irroga le seguenti sanzioni:

- Francesco Ceravolo: inibizione per anni 2 (due) e mesi 6 (sei);
- Giuseppe Zoppo: inibizione per anni 3 (tre);
- Alberto Armiraglio: inibizione per mesi 8 (otto);
- Cataldo Ceravolo: sospensione della licenza per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) con ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00);
- Guilherme do Prado Raymundo: squalifica per giorni 90 (novanta);
- AS Livorno Calcio Srl: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00).

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Alessandro Vannucci, **Componenti**, con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 16 febbraio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(157) – APPELLO DEL SIG. MARCO ZANIER (Collaboratore non tesserato della Società ASD Virtus Corno) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI QUATTRO - (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).

(156) – APPELLO DEL SIG. GIORGIO CLOCHIATTI (Presidente della Società ASD Virtus Corno) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI DUE - (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).

(155) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO L'AMMENDA DI €2.000,00 - (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).

La Commissione,

esaminati gli atti relativi ai ricorsi avverso la decisione della C.D.T. Friuli-Venezia Giulia, emessa il 13 ottobre 2011 (pubblicata sul C.U. n. 30 del 13.10.2011) nei confronti di Marco Zanier; Giorgio Clochiatti e la ASD Virtus Corno, osserva:

La Procura federale, in data 10 giugno 2011 deferiva ai sensi dell'art. 32 comma 4 innanzi alla C.D.T. Friuli Venezia Giulia, CGS i Signori:

- Zanier Marco, collaboratore non tesserato della ASD Virtus Corno, per
 - violazione dell'art. 1 comma 5 CGS per aver reiteratamente svolto a favore della ASD Corno, attività di proselitismo, nei confronti di calciatori ancora non tesserati con la Società ASD Donatello e Polisportiva Codroipo;
 - per aver fatto sottoscrivere al Presidente della Società ASD Donatello Sig. Tonizzo due scritture, in data 15 l'una e 29 giugno 2010 l'altra, il cui contenuto era in evidente contrasto con le norme federali;
- Clochiatti Giorgio, quale Presidente della ASD Virtus Corno per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS per aver consentito e comunque non impedito che il proprio collaboratore Zanier Marco svolgesse le attività descritte al capo precedente sub a e b.
- Tonizzo Enrico, quale Presidente della ASD Donatello per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS per aver sottoscritto in data 15 e 29 giugno, accordi in contrasto con le norme federali.

La ASD Virtus Corno ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS per responsabilità diretta in relazione alle condotte ascritte al proprio Presidente.

La ASD Donatello Calcio, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 per responsabilità diretta ed oggettiva per i fatti addebitati al proprio Presidente.

La Commissione territoriale, sentite le parti comparse, ed esaminati gli atti relativi ai deferimenti, con ampia e dettagliata motivazione, riteneva tutti responsabili degli addebiti loro mossi e per l'effetto, irrogava le seguenti sanzioni:

Zanier Marco, inibizione per anni 4 (quattro);

Giorgio Clochiatti, Presidente Virtus Corno, inibizione per anni 2 (due);

ASD Virtus Corno, ammenda € 2.000,00 (€ duemila/00);

Enrico Tonizzo, Presidente ASD Donatello Calcio inibizione per mesi 6 (sei);

ASD Donatello Calcio, ammenda € 750,00 (€ settecentocinquanta/00).

Avverso tale decisione, proponevano ricorso il Sig. Marco Zanier, il Sig. Giorgio Clochiatti quale Presidente della ASD Virtus Corno, e la medesima Società, dispiegando le seguenti motivazioni:

▫ Marco Zanier: questi invoca, in via principale il proscioglimento da ogni contestazione assumendo che l'istruttoria compiuta dalla Procura federale sarebbe stata parziale ed incompleta, essendo stati sentiti solo soggetti portatori di argomenti accusatori e non anche i genitori dei giovani calciatori, che avrebbero potuto riferire come il trasferimento dei loro figli dalla ASD Donatello alla ASD Virtus Corno era avvenuto in assoluta autonomia e spontaneità e non anche per sollecitazioni o inviti in tal senso formulati dallo Zanier.

Chiede, a questo proposito il ricorrente, che i giovani, in quanto tesserati e quindi sottoposti all'obbligo di dire il vero, siano sentiti da questa Commissione.

Eguale parziale e del tutto travisante viene definito quanto ritenuto, dalla Procura federale prima e dalla C.D.T. poi, in ordine all'interessamento mostrato dallo Zanier nei confronti dei due giovani tesserati del Codroipo. Anche in questo caso – sostiene il ricorrente – si è data esclusiva preferenza alle dichiarazioni dei dirigenti del ASD Codroipo che in quanto interessate non dovevano essere tenute in considerazione, mentre non sarebbero state valutate le affermazioni del padre del giovane Peressini che ha giustificato la richiesta di svincolo del figlio con argomenti che coinvolgono lo Zanier, che neppure conosce.

Sostiene, ancora, il ricorrente che il comportamento comunque tenuto dallo stesso, non ricadrebbe in nessuna ipotesi normativa contemplata dal CGS essendo il richiamo all'art. 1 di detto Codice, estremamente generico. Rileva inoltre lo Zanier la erronea interpretazione che la Commissione Giudicante ha dato, dell'accordo del 29 giugno 2010, ritenendo illegittimo, mentre lo stesso doveva intendersi del tutto lecito, in quanto accordo intervenuto tra le parti e relativo al c.d. "premio di preparazione". Ritiene, infine, il ricorrente erronea l'applicazione dell'art. 16 dello statuto della F.I.G.C. al caso in esame e che appare comunque in contrasto con il comportamento dello Zanier che ha mostrato di non volersi sottrarre alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva, accettando e sottoponendosi al giudizio.

Contesta, infine, lo Zanier la ritenuta recidiva e soprattutto l'eccessiva severità della sanzione inflitta.

▫ Giorgio Clochiatti: invoca il proscioglimento, richiamando tutte le argomentazioni già svolte in favore dello Zanier.

▫ ASD Virtus Corno: anche la Società ASD Virtus Corno si avvale delle medesime argomentazioni svolte a favore dello Zanier ed ampiamente esposte.

Alla riunione odierna sono comparse le parti ricorrenti, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi; è altresì comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto la conferma integrale delle impugnate decisioni.

La Commissione dispone in via preliminare la riunione dei tre ricorsi, per evidenti ragioni di connessione; nel merito, osserva quanto segue.

Motivi della decisione

Le motivazioni poste a sostegno dei singoli ricorsi debbono essere parzialmente disattese.

Appaiono, infatti, infondate le argomentazioni su cui poggia il richiesto proscioglimento dello Zanier e di conseguenza degli altri due ricorrenti.

La Commissione di prima istanza è pervenuta alla decisione sottoposta a censura esaminando scrupolosamente e puntualmente i fatti così come emersi da una indagine approfondita e circostanziata svolta dalla Procura federale.

La doglianza di parzialità ed incompletezza dell'istruttoria, denunciata dallo Zanier con l'atto di impugnazione, non risponde a verità, così come non risponde al vero che l'indagine sia stata condotta sentendo esclusivamente coloro che avevano interesse ad accusare lo Zanier, quali il Tonizzo ed il figlio di lui, essendo stati sentiti dal collaboratore della Procura altri soggetti quali i calciatori Fasan e Ponti e l'allenatore Prostran, le dichiarazioni dei quali non lasciano equivoci. I calciatori Fasan e Ponti hanno riferito che nel corso della riunione tenutasi in un albergo di Villa Santina "presieduta personalmente dal Sig. Zanier, il quale dopo aver annunciato di abbandonare la dirigenza della ASD Donatello per contrasti con il Presidente Tonizzo, ha dichiarato che era sua intenzione utilizzare le nostre prestazioni sportive nella stagione 2010/2011 in seno alla Società Virtus Corno...concludendo il suo intervento con l'impegno che ci avrebbe singolarmente contattato per riproporre l'invito a trasferirci alla Virtus Corno" (cfr. Fasan).

Di identico tenore le dichiarazioni di Ponti. Lo stesso Prostran allenatore del Donatello riferisce "Ricordo altresì che lo stesso Zanier si soffermò ad illustrare i programmi futuri della Virtus Corno, alla mia presenza, invitando i calciatori presenti nella sala ad eventualmente seguirlo nella sua nuova esperienza".

Lo stesso Zanier, nell'interrogatorio reso al collaboratore della Procura federale, fa riferimento ad un presunto accordo scritto tra lo stesso, quale Presidente della ASD Donatello ed il Presidente della Virtus Corno Clochiatti; accordo che prevedeva il passaggio dei migliori calciatori del Donatello alla Virtus Corno. A parte che di tale accordo scritto non vi è traccia, ma se pure esistesse, non costituirebbe altro che la prova di una volontà diretta a depauperare la ASD Donatello del suo patrimonio calciatori. Anche in ordine ai tentativi posti in essere dal ricorrente in danno dalla ASD Codroipo questi appaiono provati dalle dichiarazioni rese non solo dai dirigenti della Società Signori De Marchi e Pilosio, ma anche dal responsabile del settore tecnico Della Savia e del Direttore Tecnico Comisso, e dal padre del calciatore Caspon.

In conclusione, le prove in ordine ai fatti contestati dallo Zanier appaiono certe, provate e non inficiabili da dubbio alcuno.

Non sono, quindi, meritevoli di considerazione le doglianze espresse in punto di responsabilità.

Merita, invece, accoglimento la censura relativa alla severità della sanzione inflitta dalla Commissione Territoriale.

Se pure contrario ai principi di lealtà correttezza e probità, sanciti dall'art. 1 comma 1 CGS, tuttavia il comportamento tenuto dallo Zanier, non appare così grave da meritare la sanzione dell'inibizione per la durata di anni quattro, così come appare eccessiva la sanzione dell'inibizione per anni due inflitta a Clochiatti, in quanto Presidente della ASD Virtus Corno.

La inibizione nei confronti dello Zanier può esser contenuta in misura di anni 1 (uno) mentre per il Clochiatti può essere ridotta a mesi 6 (sei).

L'ammenda inflitta alla Società ASD Virtus Corno deve esser confermata.

P.Q.M.

In parziale riforma della decisione della C.D.T. nei confronti di Zanier Marco, Clochiatti Giorgio e della ASD Virtus Corno, riduce la sanzione ad anni 1 (uno) per Zanier Marco e a mesi 6 (sei) per Giorgio Clochiatti.

Conferma l'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la ASD Virtus Corno.

Dispone la restituzione della tassa versata dal Sig. Giorgio Clochiatti; nulla per la tassa non versata dal Sig. Marco Zanier; dispone inoltre l'addebito della tassa reclamo non versata in capo alla Società ASD Virtus Corno.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Valentino Fedeli, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 16 febbraio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(154) – APPELLO DEL SIG. VITO MORISCO (Dirigente della Società AS Fasano Calcio) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER ANNI TRE - (delibera CDT presso il C.R. Puglia – CU n. 22 del 13.10.2011).

(230) – APPELLO DELLA SOCIETÀ AS CALCIO FASANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 (QUATTRO) IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011-2012 - (delibera CDT presso il C.R. Puglia – CU n. 22 del 13.10.2011).

La Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, con atto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 13 ottobre 2011, decidendo sul deferimento della Procura federale datato 12 luglio 2011 a carico del calciatore tesserato per la ASD San Paolo Bari Meyer Carlos De Camargo Junior, del dirigente della AS Calcio Fasano Morisco Vito e delle due suddette Società, attraverso il quale veniva configurato un illecito sportivo commesso dal calciatore e dal dirigente finalizzato ad alterare il risultato della gara Fasano Calcio – San Paolo Bari del 30 gennaio 2011 valida per il Campionato Regionale di Eccellenza, affermava la responsabilità dei deferiti e comminava a Meyer Carlos De Camargo Junior la squalifica di anni quattro, a Morisco Vito la inibizione di anni tre, attesa per entrambi la violazione dell'art. 7 comma 1 CGS, alla AS Fasano Calcio la penalizzazione di quattro punti in classifica da scontarsi nella stagione 2011/2012 ed alla ASD San Paolo l'ammenda di € 100,00 attesa per entrambe la responsabilità oggettiva di cui all'art. 4 comma 2 CGS.

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dall'Organo inquirente, era accaduto che il calciatore ed il dirigente di cui trattasi il giovedì precedente la gara si erano incontrati ed avevano concordato che il calciatore avrebbe favorito la vittoria della squadra antagonista (la A.S. Fasano Calcio), provocando un calcio di rigore contro la propria squadra (la ASD

San Paolo Bari), dietro la dazione di una somma di danaro, che il dirigente della AS Fasano Calco si sarebbe impegnato a corrispondergli.

L'accordo tuttavia non si era concretizzato perché il calciatore si era rifiutato di partecipare alla gara ed anzi aveva lasciato l'Italia dopo però aver notiziato dell'accaduto il Presidente della propria Società Sig. Favia Adriano, al quale consegnava un DVD che riproduceva l'incontro ed il colloquio tra lui ed il Morisco.

Il Favia, a sua volta, con lettera 1° febbraio 2011 inviata alla Procura federale ed al Comitato Regionale Puglia denunciava i fatti, argomentando che dalla visione del DVD si era reso conto della gravità delle immagini e del colloquio intercorso tra i due protagonisti della vicenda, finalizzato ad alterare il risultato della gara tra il San Paolo Bari ed il Fasano Calcio con un calcio di rigore che il calciatore avrebbe provocato a fronte di una lauta ricompensa.

Da siffatta denuncia muovevano le indagini della Procura federale ed il conseguente deferimento.

Avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale ricorrono con separati atti il Sig. Vito Morisco e la Società AS Calcio Fasano, i quali chiedono il primo il proscioglimento ovvero in subordine la derubricazione della fattispecie ascrittagli a mera violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con applicazione a suo carico della sanzione minima prevista dall'art. 19 CGS, la seconda il proscioglimento ovvero la riduzione della penalizzazione dei punti in classifica da quattro a due.

Il Morisco motiva la propria difesa sulla non configurabilità dell'illecito sportivo e sulle inutilizzabilità ed inammissibilità ai fini istruttori della registrazione contenuta nel DVD del colloquio del 27 gennaio 2011 intercorso tra lui ed il calciatore; sulla applicabilità al caso in esame della cd. teoria della mancanza del segmento conclusivo, consistente nella duplice circostanza che non era stato l'attuale ricorrente a contattare il calciatore bensì il contrario e che comunque il calciatore non aveva partecipato alla gara oggetto d'indagine, per cui alcun illecito era stato commesso; sulla non configurabilità, a prescindere, dell'illecito sportivo anche perché lo stesso non aveva superato la fase della ideazione e della preparazione per tradursi in qualcosa di più apprezzabile, concreto ed efficiente.

La Società AS Fasano Calcio motiva la propria difesa sulla non configurabilità nel caso in esame di alcun illecito sportivo per mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio in merito alla paventata alterazione del risultato della gara, con conseguente insussistenza della responsabilità oggettiva addebitata ad essa ricorrente; sulla applicabilità della stessa teoria della mancanza del segmento conclusivo tratteggiata dal Morisco; sulla necessità di prova certa in merito all'illecito sportivo del tutto mancante nella situazione oggetto d'indagine; sulla riconducibilità della sanzione comminata alla ricorrente entro il limite della sola ammenda.

Alla riunione odierna sono comparse le parti ricorrenti, che, a mezzo dei propri nominati difensori, hanno insistito per l'accoglimento delle domande spiegate nei ricorsi; è altresì comparsa la Procura Federale, la quale ha chiesto la conferma integrale della impugnata decisione.

La Commissione, chiuso il dibattimento, dispone in via preliminare la riunione dei due ricorsi, per evidenti ragioni di connessione; nel merito, osserva quanto segue.

Ai sensi degli artt. 36 comma 11 e 37 comma 1 CGS il ricorso di parte deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, ovvero, in caso di decisione per la quale è previsto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione.

Risulta dagli atti del procedimento che la comunicazione prevista dalla norma richiamata è stata ricevuta dalla Società AS Fasano Calcio il 20 ottobre 2011 e che il ricorso della stessa Società è pervenuto a questa Commissione il 13 dicembre 2011 oltre il termine di cui alla richiamata disposizione.

Siffatto ricorso, stante la sua palese tardività, deve essere dichiarato improcedibile.

Il ricorso del Sig. Vito Morisco, inoltrato nel rispetto dei termini procedurali, deve essere respinto siccome infondato.

Risulta dagli atti del procedimento e più in particolare dalla audizione del Morisco innanzi l'Organo Inquirente che tra quest'ultimo ed il De Camargo vi fu effettivamente l'incontro del 27 gennaio 2011 e che tra i due venne raggiunta una intesa di carattere economico, che, dipartentesi da un importo di € 500,00 si sarebbe dovuta concludere con il versamento della somma di € 3.000,00 che il Morisco si era impegnato a far avere al De Camargo.

La tesi sostenuta in sede d'indagini dal Morisco che la dazione del danaro che era stata promessa doveva servire ad appagare la necessità del calciatore di ottenere dalla AS Calcio Fasano, sua ex squadra, alcuni rimborsi spese che, maturati nel periodo della sua militanza in tale squadra, non gli erano stati pagati, appare fortemente sminuita se non proprio sconfessata dalle espressioni pronunciate dal Morisco nelle conversazioni avute con il De Camargo, riprodotte nel DVD acquisito agli atti del procedimento.

Da tali espressioni ("allora sabato ti do un acconto di cinquecento euro, poi se fai in un certo modo, lunedì ti do mille euro"; "allora ti diamo tremila euro"; "io vedo se ti faccio avere tremila euro, io poi sabato"; "massima serietà, massima serietà, tieni presente che non è una finale, se era una finale, ci sentiamo sabato") può fondatamente ritenersi che l'intento del Morisco non era quello di far avere al calciatore il soddisfacimento dei propri peraltro asseriti crediti, bensì di coinvolgerlo in una intesa rivolta ad un diverso scopo, contestualizzato alla gara che la squadra del De Camargo, la ASD San Paolo Bari, avrebbe disputato la domenica successiva contro la AS Calcio Fasano.

Altrimenti non avrebbe altra spiegazione l'espressione del calciatore rivolta al Morisco, riprodotta nello stesso DVD ("io per fare questo, io, per perdere la partita.....cinquemila! Lo so, però avete già risparmiato diciottomila euro") che non fosse quella finalizzata ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara che lo stesso De Camargo si apprestava a disputare con l'ASD San Paolo Bari e contro la AS Calcio Fasano.

Né può inoltre disconoscersi che se l'incontro tra il Morisco ed il De Camargo, comunque di indubbia inopportunità stante l'imminente impegno agonistico che legava le rispettive squadre, fosse stato quello di far ottenere al De Camargo dei semplici rimborsi spese, non avrebbe avuto bisogno di tante parole, sostanzialmente ambigue e compromettenti, ben potendosi il problema risolversi in maniera più semplice e lineare.

Quanto alla censura mossa dal ricorrente alla rilevanza probatoria del DVD, non può dubitarsi che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1.2 siffatto strumento può essere utilizzato

quale mezzo di prova e che del suo contenuto lo stesso Morisco, nell'audizione svolta in sede d'indagini, ha inteso avvalersene a propria discolorpa.

Sussistono in conclusione tutti gli estremi per ritenere sussistente nel caso in esame l'illecito disciplinare di cui all'art. 7 CGS, a nulla rilevando che l'accordo tra il Morisco ed il De Camargo non si era concretizzato per la mancata partecipazione del calciatore alla gara di che trattasi, dovuta alla sua improvvisa partenza dall'Italia.

L'impugnata decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Puglia deve essere confermata.

P.Q.M.

riuniti i due ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso della Società AS Calcio Fasano; rigetta il ricorso del Sig. Vito Morisco.

Dispone l'addebito della tassa reclamo in capo alla Società AS Calcio Fasano e l'incameramento della tassa versata dal Sig. Vito Morisco.

(226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CAPUTO (calciatore attualmente tesserato per la Società AS Bari Spa), MARIANO STENDARDO (calciatore attualmente tesserato per la Società Ternana Calcio Spa), ANTONIO LOMBARDI (già Presidente onorario e Procuratore con delega di amministrazione e rappresentanza della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), GUGLIELMO ACRI (Direttore sportivo iscritto al relativo Albo), ENRICO FEDELE (Agente di calciatori iscritto nel relativo registro), GAETANO FEDELE (Agente di calciatori iscritto nel relativo registro) • (nota n. 3724/797 pf 10-11/AM/ma del 7.12.2011).

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Caputo Francesco, attualmente calciatore dell'AS Bari Spa, Stendardo Mariano, attualmente calciatore della Ternana Calcio Spa, Lombardi Antonio, già Presidente Onorario e Procuratore con delega di amministrazione e rappresentanza della Salernitana Calcio 1919 Spa, Acri Guglielmo, Direttore Sportivo iscritto al relativo Albo, Fedele Enrico, Agente di Calciatori iscritto nel relativo Registro, Fedele Gaetano, Agente di Calciatori iscritto nel relativo Registro per rispondere il primo della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF e all'art. 8 comma 11 del CGS per aver pattuito con la Salernitana Calcio 1919 Spa, per la stagione sportiva 2009-10, compensi in "nero" e, pertanto, in contrasto con le pattuizioni contrattuali ufficiali così come depositate presso la Lega di competenza; il secondo della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento all'art. 94, comma 1, lettera a), e comma 2, ultimo periodo, delle NOIF e all'art. 8 comma 11 del CGS per aver pattuito con la Salernitana Calcio 1919 Spa, per la stagione sportiva 2009-10, compensi in "nero" in contrasto con le pattuizioni contrattuali ufficiali così come depositate presso gli Organi competenti e per aver successivamente azionato il credito per detti compensi senza notificare la sua iniziativa alla Lega di competenza; dal terzo al sesto della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, con

riferimento all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF e dell'art. 8 comma 10 del CGS per aver partecipato nelle violazioni addebitate alla Salernitana Calcio 1919 Spa ed ai citati calciatori, che hanno pattuito nella stagione sportiva 2009-10, compensi in "nero" in contrasto con le pattuizioni contrattuali ufficiali così come depositate presso la Lega di competenza.

I difensori dei deferiti Caputo, Stendardo, Acri, Fedele Enrico e Fedele Gaetano hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il proscioglimento dei rispettivi assistiti.

All'udienza del 16/2/2012 il rappresentante della Procura ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica di 45 giorni e € 15.000,00 di ammenda per Caputo Francesco e Stendardo Mariano; un anno di inibizione per Lombardi Antonio e Acri Guglielmo; 6 mesi di sospensione e € 15.000,00 di ammenda per Fedele Enrico e Fedele Gaetano.

Nessuno è comparso per Antonio Lombardi. I difensori degli altri deferiti hanno insistito per il proscioglimento dei rispettivi assistiti.

Il presente procedimento trae origine dalla nota del 10/1/2011 con la quale il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico faceva pervenire alla Procura federale, per le opportune valutazioni, copia del ricorso per decreto ingiuntivo ottenuto dal calciatore Francesco Caputo nei confronti della Salernitana Calcio 1919 Spa, notificato alla Lega Pro, per conoscenza, pochi giorni prima. Con tale atto giudiziario il Francesco Caputo, tesserato per la Salernitana Calcio 1919 nella stagione sportiva 2009-10 e per il Bari nella successiva e nella presente, ingiungeva alla Società Salernitana Calcio 1919 il pagamento in suo favore della somma di € 140.000,00 (oltre interessi e spese legali) in virtù dell'assegno di conto corrente bancario n. 7017089778-10 tratto dalla Società Salernitana il 10/7/2009 sulla "Unicredit - Banca di Roma", rilasciato in occasione della stipula del contratto di prestazioni sportive intercorso tra le parti e non onorato. Nelle premesse del ricorso per decreto ingiuntivo il Caputo dava atto di aver concluso un contratto di prestazioni sportive con la Salernitana Calcio 1919 in data 10/7/2009, a Milano, regolarmente depositato presso l'allora L.N.P., e che in detta occasione la Società si era impegnata a corrispondere al calciatore, oltre i compensi pattuiti, l'ulteriore somma di € 140.000,00 garantita dal citato assegno.

Successivamente notizie di stampa pubblicate il 5/4/11 riferivano di una perquisizione condotta dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania nella sede della Salernitana Calcio 1919 nell'ambito di un procedimento che vedeva indagati per il reato di calunnia Antonio Lombardi unitamente all'Amministratore Unico della Salernitana in conseguenza di una denuncia-querela presentata il 13/9/2010 da quest'ultimo con la quale si lamentava lo smarrimento di due assegni, di cui uno, di € 140.000,00, nella disponibilità del calciatore Francesco Caputo e l'altro, di € 130.000,00, nelle mani del calciatore Mariano Stendardo. In seguito a tale notizia la Procura federale acquisiva presso la suddetta Procura della Repubblica documentazione dalla quale emergeva, tra l'altro, che oggetto degli accertamenti era, in effetti, anche un secondo assegno, di € 130.000,00, il cui beneficiario risultava essere il calciatore Mariano Stendardo, all'epoca anch'egli tesserato per la Salernitana e attualmente in forza alla Ternana Calcio, e che anche questo titolo non era stato onorato dalla Società campana con la conseguenza che lo Stendardo aveva provveduto a notificare alla debitrice atto di precetto con il quale le intimava il pagamento delle somme di cui era creditore. Dopo

un'intensa ed approfondita attività istruttoria la Procura federale provvedeva al deferimento che dava origine al presente procedimento.

La tesi difensiva di tutti i deferiti è sostanzialmente la stessa: gli assegni in questione non rappresenterebbero il pagamento di compensi aggiuntivi per il contratto di prestazione sportiva bensì si riferirebbero ad un parallelo legittimo contratto di cessione dei diritti di immagine.

Tale tesi non appare convincente per una serie di motivi di diversa natura.

E' pacifico che, in astratto, sia del tutto legittimo concludere un contratto relativo alla cessione del diritto di immagine ma il sostenere che tale tipologia di accordo non richieda ad substantiam la forma scritta non esonera il soggetto che ne afferma l'esistenza dall'onere di provarla. Nella fattispecie non è stato fornito alcun elemento, neppure indiziario, che possa far anche solo sospettare l'esistenza tra le parti di un contratto di cessione del diritto di immagine. Non solo, l'esistenza di esso appare addirittura inverosimile. E' facile rilevare come sia molto poco credibile che il diritto di immagine di due calciatori non certamente al centro dell'attenzione mediatica, sia valutato economicamente al pari del valore della loro prestazione sportiva. Per di più nessuno dei deferiti ha saputo dedurre neppure una forma nella quale si sarebbe realizzata tale cessione. Non risulta neanche un solo caso in cui la Salernitana abbia utilizzato per qualsiasi motivo l'immagine dei deferiti Caputo e Stendardo. Del resto a contraddire tale tesi difensiva il Caputo, nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto in forza dell'assegno in questione, afferma testualmente: *"all'atto della stipula del contratto di prestazione sportiva di cui si è detto al superiore punto 1 la Salernitana Calcio si impegnava a corrispondere al calciatore, oltre i compensi ivi pattuiti, l'ulteriore somma di € 140.000,00 a mezzo di assegno di conto corrente tratto sull'Unicredit Banca di Roma, distinto dal numero 70177089778-10, da negoziare alla data del 30 giugno 2010, corrispondente alla fine della stagione sportiva 2009/2010"*. Anche nelle dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura federale in data 6/3/2011 con l'assistenza del suo difensore, il Caputo collega l'assegno in questione esclusivamente al contratto di prestazioni sportive sottoscritto il 10/7/2009 Tali affermazioni smentiscono clamorosamente l'esistenza di un contratto di cessione del diritto di immagine e costituiscono una vera e propria confessione. Anche il tesserato Leoni, all'epoca Segretario Generale della Salernitana, sentito il 26/3/2011 dalla Procura federale, non fa alcun riferimento a cessioni di diritto di immagine e collega l'assegno rilasciato al Caputo solo al contratto di prestazioni sportive. Tali elementi probatori si riverberano necessariamente anche sulla posizione dello Stendardo in quanto gli assegni (che portano due numerazioni consecutive) furono consegnati nella medesima occasione nell'ambito di identica trattativa davanti alle stesse persone. Inoltre anche lo Stendardo sentito in data 27/12/2010 dai Carabinieri a sommarie informazioni ex art. 351 C.P.P., ha dichiarato testualmente: *"il titolo in argomento era stato consegnato al mio procuratore a garanzia dell'ingaggio per la prestazione calcistica riferita all'anno 2009/2010"*: Ed il procuratore del calciatore Enrico Fedele riferisce il 20/6/2010 ai Carabinieri che i 130.000,00 Euro rappresentavano una parte del compenso che doveva essere versato allo Stendardo in diverse soluzioni.

In verità la tesi difensiva pur essendo sostanzialmente unica, è stata espressa in termini contraddittori perché se da una parte tutti i deferiti affermano l'esistenza di un contratto di

cessione dei diritti di immagine, dall'altra si sostiene che tale contratto non venne mai concluso dalla Salernitana. Ed allora perché mai i calciatori avrebbero posto all'incasso gli assegni se costituivano il corrispettivo di un contratto mai perfezionato?

Questa Commissione ritiene che il suesposto materiale probatorio sarebbe già ampiamente sufficiente a pervenire ad una sanzione per tutti i deferiti. La Commissione non può però esimersi da una considerazione conclusiva che da sola basterebbe a giungere ad analoga soluzione. Infatti anche se effettivamente le parti avessero concluso un contratto di cessione dei diritti di immagine e se tale contratto non fosse una pura simulazione, è pacifico che tale accordo avrebbe dovuto essere ugualmente depositato in Lega. Ciò si evince perfino dalla documentazione prodotta dai deferiti Acri e Stendardo in allegato alla propria memoria difensiva. Infatti il Consiglio di Lega con delibera 12/11/2008 *“alla luce di quanto disposto nel Manuale delle Licenze UEFA ha stabilito che i contratti relativi alla cessione onerosa dei diritti di immagine del calciatore alla Società per cui è tesserato stipulati con scritture separate dal contratto di prestazione sportiva, ed ogni altro contratto che direttamente e/o indirettamente faccia conseguire corrispettivi ai tesserati da parte della Società, devono essere depositati presso la Lega”* (Vedi circolare 28/11/2008 ed estratto verbale della riunione 12/11/2008 prodotti con le memorie Acri e Stendardo). Dell'esistenza di tale normativa, entrata in vigore dalla stagione sportiva 2008- 2009, si dà atto anche a pag. 5 della memoria Stendardo ed a pag 9 della memoria Acri. Appare assolutamente evidente che se così non fosse sarebbe sufficiente nominare fantasiosamente il contratto per eludere la norma.

In qualsiasi caso, quindi, la previsione dei corrispettivi ulteriori portati dai due assegni non solo sono contrari alle pattuizioni contrattuali depositate in Lega ma violano anche la suindicata disposizione federale che impone comunque il deposito in Lega di tutti i contratti che direttamente o indirettamente facciano conseguire corrispettivi ai tesserati da parte delle Società.

La responsabilità disciplinare di tutti i deferiti appare quindi pienamente provata e sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo, tenuto conto del diverso grado di partecipazione ai fatti e della circostanza che il calciatore Stendardo deve rispondere anche della violazione dell'art . 94 comma 2 ultima parte delle NOIF.

P.Q.M.

Infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: squalifica di giorni 45 (quarantacinque) e ammenda di € 15.000.00 (€ quindicimila/00) per Caputo Francesco, squalifica di giorni 60 (sessanta) e ammenda di € 15.000.00 (€ quindicimila/00) per Stendardo Mariano, inibizione di anni 1 (uno) per Lombardi Antonio, inibizione di mesi 6 (sei) per Acri Guglielmo, sospensione di mesi 6 (sei) e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) ciascuno per Fedele Enrico e Fedele Gaetano.

(275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORGAN EGBEDI (calciatore tesserato per la Società Ravenna Calcio Srl), ROSARIO CAMPO (Dirigente della Società Ravenna Calcio Srl), Società RAVENNA CALCIO Srl e SS SOMMESE CALCIO • (nota n. 4259/332 pf 11-12/SP/ac del 4.1.2012).

Con provvedimento del 4 gennaio 2012, il Sostituto Procuratore federale, all'esito dell'esame della documentazione relativa alla nota del 17 ottobre 2011 inviata dal Segretario del Dipartimento Interregionale e meglio individuata in atti, ha deferito, in relazione ad un'asserita posizione irregolare di tesseramento del calciatore Sig. Morgan Egbedi (rilevata in occasione gara di campionato (Serie D) Virtus Pavullese-Ravenna Calcio del 18/09/2011), il predetto calciatore, il Sig. Rosario Campo e, a titolo di responsabilità oggettiva, il Ravenna Calcio Srl nonché la SS Sommese Calcio quale Società sportiva presso cui, secondo la Procura federale, risultava essere tesserato il Sig. Egbedi all'epoca dei fatti.

Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

Invero, la SS Sommese Calcio ha formulato proprie deduzioni difensive, le quali, tuttavia, non possono essere prese in considerazione in questa sede poiché, pur recando la data del 10 febbraio 2012, sono materialmente pervenute presso la Segreteria della Commissione disciplinare nazionale, a mezzo fax, solo in data 13 febbraio 2012, ovvero ben oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 30, comma 8 del CGS.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, Avv. Mormando, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dell'odierno deferito, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- squalifica di anni 2 (due) a carico del Sig. Morgan Egbedi;
- inibizione di anni 2 (due) a carico del Sig. Rosario Campo;
- penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) a carico del Ravenna Calcio Srl;
- proscioglimento della SS Sommese Calcio.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

All'esito dell'attività inquirente, di natura prettamente documentale, é emerso, in maniera incontestabile, che il Sig. Egbedi é stato tesserato dal Ravenna Calcio Srl solo a far data dal 14/10/2011, di talché il predetto calciatore non avrebbe potuto essere contemplato nel novero dei calciatori eligibili in relazione al richiamato incontro di calcio del 18/09/2011 e, quindi, non avrebbe dovuto essere inserito in distinta.

E' evidente, anche alla luce di un costante orientamento manifestato da questa Commissione disciplinare nazionale in relazione a fattispecie analoghe, che il Sig. Egbedi, pur non avendo preso materialmente parte alla gara di campionato del 18/09/2011 contro la Virtus Pavullese, si é reso in ogni caso responsabile della violazione ascritta nei suoi riguardi, al pari del dirigente accompagnatore del Ravenna Calcio Srl, Sig. Campo, il quale, mediante la rituale sottoscrizione dell'indicato documento ricognitivo, ha in concreto dichiarato e certificato la regolare posizione di tesseramento del calciatore che, tuttavia, tale non era.

Ne discende che i profili di responsabilità a carico del Sig. Egbedi e del Sig. Campo, così come individuati in seno all'atto di deferimento, si manifestano in tutta loro evidenza, al pari di quelli che investono, inevitabilmente, il Ravenna Calcio Srl in via oggettiva.

Di contro, merita una più approfondita riflessione la posizione della SS Sommese Calcio deferita a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione disciplinare ascritta al Sig. Egbedi.

La Procura federale ha assunto che all'epoca dei fatti il calciatore Egbedi risultasse ancora tesserato in forza alla SS Sommese Calcio.

Invero, ad un attento esame dei documenti versati in atti e, in particolare, del c.d. "storico" relativo al calciatore, si evince che quest'ultimo ha assunto il vincolo di tesseramento con la SS Sommese Calcio, in qualità di dilettante extracomunitario (status 7), a decorrere dal 13/09/2010 (s.s. 2010/2011).

Ora, é noto che la FIGC identifica i calciatori stranieri tesserati presso le compagini associate alla LND sulla base della seguente classificazione, riportata nel c.d. modulo di "Richiesta di Tesseramento alla FIGC o Aggiornamento Posizione di Tesseramento":

- nazionalità Straniera - extracomunitario già tesserato all'estero (status 7) con vincolo annuale;
- nazionalità straniera - comunitario già tesserato all'estero (status 20) con vincolo annuale;
- nazionalità straniera - comunitario mai tesserato all'estero (status 70) con vincolo annuale;
- nazionalità Straniera - extracomunitario mai tesserato all'estero (status 71) con vincolo annuale;
- nazionalità straniera - comunitario e extracomunitario mai tesserato all'estero e tesserato in Italia prima della Stagione sportiva 2004/2005 (status 80) con vincolo.

Come é agevole desumere, una delle variabili che caratterizza il tesseramento dei calciatori stranieri in ambito LND, siano essi comunitari o extracomunitari, risiede nella valenza annuale del vincolo di tesseramento, con la sola eccezione dei calciatori stranieri mai tesserati all'estero e tesserati in Italia prima della stagione sportiva 2004/2005 (status 80), per i quali é ammissibile l'assunzione di un vincolo pluriennale.

Ciò posto, allora, é evidente che il vincolo di tesseramento tra il calciatore Egbedi, dilettante extracomunitario con status 7, e la SS Sommese Calcio, decorrente dal 13/09/2010, si é effettivamente esaurito al termine della stagione sportiva 2010/2011; la circostanza, peraltro, trova ulteriore riscontro nella sigla "*8" individuabile nello "storico" del calciatore, la quale si riferisce proprio allo svincolo automatico del calciatore dilettante straniero al termine della stagione sportiva nel corso della quale il vincolo di tesseramento é stato assunto.

In definitiva, non é ragionevolmente possibile assumere che alla data del 18/09/2011 la posizione di tesseramento dell'atleta potesse essere ricondotta alla SS Sommese Calcio, per cui a carico di quest'ultima non può essere attribuita alcuna responsabilità, in via oggettiva, in ordine alla violazione ascritta al Sig. Egbedi.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in parziale accoglimento del deferimento, infligge al Sig. Morgan Egbedi, la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, al Sig. Rosario Campo quella dell'inibizione per giorni 45 (quarantacinque) al Ravenna Calcio Srl quella della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00)

Proscioglie da ogni addebito disciplinare la SS Sommese Calcio.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il giorno 21 febbraio 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete